CAMERA DEI DEPUTATI

N. 492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VICENTINI, PELLA, LONGONI, PICCOLI, VERONESI, BIMA, BELOTTI, CARRA, MENGOZZI, CANESTRARI, GAGLIARDI

Presentata il 27 settembre 1963

Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari, prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il primo firmatario della presente proposta di legge ne aveva presentate altre analoghe il 7 febbraio 1952, il 27 gennaio 1954 ed il 12 giugno 1958. Nessuna di tali proposte ha avuto la fortuna di essere discussa e tutte sono quindi decadute, ciascuna con la fine della rispettiva legislatura.

Confortato anche dalla solidarietà dei colleghi che hanno voluto aggiungere il loro nome, il proponente ripresenta per la quarta volta la proposta dell'abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102, con la speranza che essa possa sortire migliore esito di quello avuto in passato.

Onorevoli colleghi, l'indennità goduta dai membri del Parlamento trae la sua origine dalla legge Giolitti del 30 giugno 1912, n. 665, che introdusse nel nostro Paese il suffragio universale.

Con tale legge, che estendeva il diritto di voto a più vaste categorie di cittadini, all'articolo 11 veniva fissata ai deputati la corresponsione di una indennità di lire 6.000 annue. La disposizione interpretava la portata veramente democratica del suffragio universale, offrendo la possibilità di sedere alla Camera dei deputati ai rappresentanti delle masse popolari, che fino ad allora ne erano rimasti praticamente esclusi per difetto di censo.

L'indennità ai membri del Senato è stata introdotta con la legge 24 maggio 1925, n. 790 (1044), e nella misura di lire 15.000 annue.

Le citate leggi non facevano però alcun cenno ad esenzioni tributarie. Tale essenzione risulta introdotta di fatto, se non di diritto, per concessione del Ministro delle finanze del tempo come parziale corrispettivo del mancato accoglimento della richiesta di aumento della indennità avanzata dai membri della Camera nella seduta in Comitato segreto del 30 novembre 1929 e della riduzione del dodici per cento che veniva applicata su tale indennità in analogia a quanto si operava sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza della politica di deflazione allora in atto.

Il richiamarsi agli stipendi goduti dai dipendenti dello Stato non costituisce elemento di rilievo nei confronti della indennità disposta in favore dei membri del Parlamento, in quanto non può ravvisarsi nella correspon-

sione delle indennità parlamentari un rapporto di dipendenza dallo Stato. Rimane anche integra la indipendenza dall'Esecutivo dei membri del Parlamento se si afferma il dovere che ciascuno di essi, quale cittadino, ha di contribuire all'Erario anche con la quota dovuta sulle indennità parlamentari in rapporto alla legislazione fiscale vigente.

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, oltre ad interpretare l'articolo 69 della nostra Costituzione, per cui i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, ha voluto sanzionare la prassi instaurata nel 1929 e all'articolo 3 ha stabilito che l'indennità mensile e la diaria fissata a favore dei membri del Parlamento siano esenti da ogni tributo e non possano essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri Enti.

Tuttavia, se si considera che dall'agosto 1948 ad oggi sono intervenute modificazioni fondamentali nel nostro sistema fiscale; che esse furono introdotte allo scopo di perseguire una più giusta perequazione nella distribuzione del carico tributario; ne consegue che ogni superstite privilegio mal s'addice ad un bene ordinato sistema tributario. In applicazione di tale principio con l'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è stato ripristinato l'obbligo del pagamento dei tributi vigente prima della guerra sugli stipendi dei funzionari dello Stato. A maggior ragione si ravvisa quindi la necessità che anche i membri del Parlamento rinuncino alla franchigia fiscale stabilita con la citata legge dall'Assemblea Costituente e si ristabiliscano le norme vigenti prima della concessione fascista.

Onorevoli colleghi, ognuno di noi è testimone della necessità nella quale si è trovato il Governo di far ricorso, in questi ultimi tempi, a molteplici inasprimenti dell'imposizione fiscale per fronteggiare urgenti necessità di spesa. In questa situazione, è opportuno che anche i parlamentari rinuncino all'esenzione fin qui goduta ed al pari di ogni cittadino, diano il loro contributo al bilancio dello Stato.

Pertanto i proponenti sottopongono alla approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge e confidano che essa sarà approvata all'unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abrogata l'esenzione da ogni tributo sulle indennità spettanti ai membri del Parlamento, concessa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

ART. 2.

Ai fini dell'imposizione per l'anno finanziario 1963-64 i membri del Parlamento presenteranno una dichiarazione suppletiva agli effetti dell'imposta complementare personale sul reddito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.